

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 del 25-11-2011

Oggetto: MODIFICA RECEPIMENTO LEGGE REGIONALE N. 16 DEL

19.08.2009."Intervento regionale a sostegno del

settore edilizio''- modalita' applicative.-

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di novembre nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle ore 19:00, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. La presidenza della seduta é assunta dal Sig. Di Marco Nicola in qualità di PRESIDENTE, partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT. VINCENZO BENASSAI.

Risultano presenti al punto in oggetto:

PAVONE ENIO	P	MARINI GIANFRANCO	P
GINOBLE TERESA	P	NORANTE ANTONIO	P
FRATTARI ENZO	A	DI GIULIO PIETRO ENZO	P
TACCHETTI SIMONE	A	FOGLIA STEFANIA	P
DE VINCENTIIS FLAVIANO	A	BIANCHINI MASSIMO	A
D'ELPIDIO RAFFAELLA MARIA CECILIA	P	IANNETTI ROMANO	P
Di Marco Nicola	P	DEZI ATTILIO	P
DI PASQUALE CAMILLO	P	TARQUINI VINCENZO	P
CAPORALETTI ALBERTO	A		

Assegnati compreso il Sindaco n.[17]
In carica compreso il Sindaco n.[17]
Presenti n. [12]

Assenti n. [5]

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.

L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai Consiglieri Sigg.:

DATO ATTO: che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sono stati espressi i seguenti pareri:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica:PARERE FAVOREVOLE: F.to arch. Lorenzo Patacchini

RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarita contabile: PARERE FAVOREVOLE: F.to dott.ssa Rosaria Ciancaione

Partecipano, nel corso della seduta, i seguenti componenti della Giunta Comunale: Vice Sindaco Assessore Dott. Alfonso Montese, Assessore Avv. Maristella Urbini, Assessore Avv. Alessandro Recchiuti, Assessore Sig. Mirco Vannucci, Assessore Sig. Fabrizio Maria Fornaciari

Intervengono per comunicazioni il Consigliere Foglia e il Consigliere Ginoble.

Entrano in aula il Consigliere De Vincentiis, il Consigliere Caporaletti e il Consigliere Bianchini.

Intervengono per comunicazioni il Consigliere D'Elpidio, il Consigliere Dezi, il Consigliere Bianchini, il Consigliere Norante, il Consigliere Marini, il Consigliere Ginoble, il Consigliere Di Pasquale, il Consigliere Norante, il Consigliere D'Elpidio, il Sindaco.

Conclusa la fase delle comunicazioni, si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Ginoble chiede che sia messo a verbale che la stessa, il Consigliere Bianchini e il Consigliere D'Elpidio abbandonano l'aula ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Consigliere Ginoble, il Consigliere Bianchini e il Consigliere D'Elpidio abbandonano l'aula.

Il Sindaco espone la proposta di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica l'avvenuta presentazione di un emendamento distribuito ai Consiglierei (Allegato A1).

Il Consigliere Norante provvede ad esporre l'emendamento presentato.

Intervengono il Consigliere Dezi, il Consigliere Marini e il Consigliere Norante.

Esce il Consigliere De Vincentiis.

Interviene il Consigliere Iannetti: preannuncia voto favorevole.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento presentato dai Capigruppo di Maggioranza (Allegato A1).

L'esito della votazione per appello nominale è il seguente:

Consiglieri presenti n. 9;

Assenti n. 8 (Ginoble, Frattari, Tacchetti, De Vincentiis, D'Elpidio, Di Pasquale, Foglia, Bianchini).

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Caporaletti).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L.gs n. 267/2000;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione, da riportare nel solo originale della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 – comma 6 – dello Statuto comunale.

Visto l'esito della votazione di cui innanzi;

DELIBERA

Di approvare l'emendamento presentato dai Capigruppo di Maggioranza (Allegato A1).

Concluso il dibattito, il Presidente del Consiglio pone in votazione l'approvazione della proposta all'ordine del giorno, comprensiva dell'emendamento come sopra approvato (All. A1).

L'esito della votazione per appello nominale è il seguente:

Consiglieri presenti n. 9;

Assenti n. 8 (Ginoble, Frattari, Tacchetti, De Vincentiis, D'Elpidio, Di Pasquale, Foglia, Bianchini);

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Caporaletti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che la Regione Abruzzo, con L.R. n. 16 del 19.08.09 ha definito alcune possibili modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente volte al recupero e ampliamento dei manufatti esistenti ad uso prevalentemente residenziale nonché alla demolizione e ricostruzione degli stessi finalizzata al realizzazione di nuovi edifici che utilizzino le tecniche delle bioedilizie delle fonti di energia rinnovabili;
- Che in particolare la L. R. n. 16 del 19.08.09 propone due distinte tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente:
 - a) interventi di cui all'art. 4 della suddetta legge che, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciale e

- regionali consentano, negli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale incrementi del 20% e comunque per un massimo di mc 200 della superficie esistente; tali interventi devono essere realizzati in coerenza architettonica e progettuale in continuità orizzontale o verificale rispetto al fabbricato esistente; detti interventi sono consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 soltanto per gli edifici dotati di certificazione antisismica, se realizzati successivamente all'attribuzione di detta classificazione;
- b) interventi di cui all'art. 6 della suddetta L.R. con i quali, al fine di un miglioramento della qualità architettonica, il rinnovamento del patrimonio edilizio l'utilizzo di biotecnologie e fonti di energia rinnovabili si promuovono i interventi nelle seguenti modalità: è possibile integrale demolizione e ricostruzione di edifici con incrementi fino al 35% in funzione di detti adeguamenti; i comuni, con apposita delibera possono disciplinare ulteriormente le modalità applicative di tale maggiorazione, specificando che gli incrementi di superfici suddetti non possono derogare da norme nazionali in merito a distanze e altezze, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 del DM 1444/68 e ss.mm.ii.; tale ricostruzione, ai sensi del 6° comma dell'art. 6, può avvenire anche su area diversa, purchè a ciò destinata dallo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge e previa individuazione con deliberazione consiliare degli ambiti omogenei in cui possono essere trasferiti i volumi; ai sensi del 7° comma dell'art. 7 inoltre i comuni "possono individuare con determinazione ampiamente motivata le aree occupate da edifici interessati dagli interventi previsti dal presente articolo e che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale e sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso il proprietario, o l'avente titolo, che cede gratuitamente l'area originariamente occupata dall'edificio demolito, potrà usufruire, oltre che dell'incremento di cui al comma 2, anche di una ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile dell'edificio demolito a condizione che l'edificio da ricostruire risulti di classe energetica B."
- Che gli interventi di cui ai citati art. 4 e 5 sono esclusi nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico nonché nelle aree di inedificabilità assoluta, ai sensi del 4 comma dell'art. 4 e del 8° comma dell'art 5 della suddetta L. R. n. 16/09;
- Che le disposizioni della suddetta legge non si applicano agli edifici che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività o comunque richiesta di titolo abilitativo risultino:
 - a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
 - b) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
 - c) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta comprese quelle previste negli strumenti urbanistici degli enti locali;
 - e) collocati nei territori delle riserve nazionali o regionali;
 - Che la disciplina introdotta dalla suddetta Legge Regionale ha validità temporalmente definita, in quanto gli interventi da essa previsti possono essere realizzati sulla base di Denuncia di Inizio

Attività o di permesso di costruire, rispettivamente da presentare o richiedere, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla scadenza del termine perentorio indicato dall'art. 12 comma 1;

- Che, l'art.12 della L. R. n.16/09 ha posto in capo ai comuni la possibilità di decidere di avvalersi o meno delle norme in essa contenute assegnando, per il recepimento, un termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della citata L.R. n.16/09;
- Che il Comune di Roseto degli Abruzzi ha deciso di avvalersi della possibilità introdotta dalla Legge sopra richiamata e pertanto ha ritenuto opportuno procedere alla definizione delle modalità applicative degli interventi a sostegno dell'attività edilizia come previsto dall'art. 12 della stessa legge;
- Che con delibera di C.C. n. 5 del 23.02.2010 l'Amministrazione Comunale ha recepito la Legge Regionale n. 16 del 19.08.09, secondo l'Atto di indirizzo emanato dalla Commissione Ufficio del P. R. G. con verbale n. 82 del 02.12.2009 e con l'introduzione degli emendamenti allegati alla stessa composto dai seguenti elaborati:
 - a) All. 1 "Modalità applicative";
 - b) Tav. 10, Tav. 13, Tav. 14, Tav. 15, del Vigente P.R.G. "individuazione edifici e delimitazioni zone escluse";
 - c) Tav. A "individuazione edifici esclusi";
 - d) Tav. B "individuazione delimitazione riserva naturale guidata Borsacchio"
 - Che con delibera n. 5 del 23.02.2010 è stato precisato che gli interventi straordinari di ampliamento e di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente di cui agli articoli 4 e 6 della citata L. R. n. 16/09 saranno applicati con le seguenti specificazioni:
 - devono intendersi come edifici di valore storico culturale ed architettonico ai sensi del 2° comma lett. b dell art. 2 della L.R. n. 16/09 gli edifici classificati come di valore monumentale o di elevato valore ambientale (Tav. 10, Tav. 13, Tav. 14 e Tav. 15 del vigente PRG), Tav. A (casolari, Borghi e Ville) e Tav. B (Riserva naturale guidata Borsacchio);
 - per tutti gli edifici di tutto il territorio comunale, compreso gli edifici rurali per i quali deve essere rispettato il limite massimo di volumetria per edificio che la L. R. 18/83 ha stabilito (limite ripreso e confermato dalla normativa del P.T.P.) e non presentano valenze storico-architettonico-testimoniali e scontano la limitazione di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma 10, L.R.n.16/09 e art. 70, comma 3, L.R.n.18/83 anche il limite dell'impossibilità di realizzazione più di una unità abitativa all'interno dello stesso fabbricato; con esclusione di quelli ricompresi nelle zone perimetrate con le colorazioni in rosso e in giallo nella Tav. 13, Tav. 14 e Tav. 15 del vigente P.R.G., e Tav. (A) casolari congruentemente con la disciplina di P.R.G. e P.T.P., sono possibili i soli interventi di cui all'art. 4 della suddetta legge nonchè la demolizione e ricostruzione nello stesso sito degli interventi previsti all'art. 6 limitatamente ai commi da 1 a 5;
 - deve intendersi come nuclei antichi con riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) della citata legge Regionale 16/09, le zone "A" "Centri storici delle frazioni di Montepagano, Cologna Paese e Casale Thaulero", già individuati nelle planimetrie di PRG cui si rimanda con il presente atto e di cui si allegano planimetrie con relativa individuazione, compreso gli ambiti riconducibili alla categoria di "nuclei antichi" come riportato nella Tav. 13, Tav. 14 e Tav. 15;

- per gli interventi di ampliamento di cui agli art. 4 si fa riferimento a distanze e altezze come definite dalle N. T. A. del vigente P.R.G. e dai suoi strumenti attuativi, per detti interventi l'ampliamento del 20% previsto dalla legge deve intendersi riferito a tutto l'immobile: l'ampliamento del 20% della quota parte residenziale può intendersi anche come variazione della destinazione d'uso a residenziale di superfici e volumi esistenti destinati ad accessori esistenti o altri usi se aventi i requisiti di abitabilità relativi alla destinazione residenziale, con esclusione della trasformazione dei garages e/o autorimesse, specificando che gli incrementi delle superfici suddette non possono derogare da norme nazionali in merito a distanze e altezze, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 del DM 1444/68 e ss.mm.ii., inoltre, tali condizioni hanno validità per tutta la durata di applicazione della L. R. 16/09 in sostituzione di quanto in contrasto con le vigenti N.T.A. dell'attuale Piano Regolatore Generale Comunale e fatto salvo le condizioni generali di ammissibilità degli interventi di cui all'art.11 della L.R. 16/09;
- per zone ad elevato rischio idrogeologico si intendono quelle individuate dal relativo Piano dell'Autorità di Bacino con le conseguenti limitazioni agli interventi dettate dalle N.T.A. del Piano medesimo:
- per zone inedificabili devono intendersi quelle in tal modo identificate nel vigente P.R.G. e dagli altri strumenti di pianificazione sovracomunale (P.R.P., P.T.P., P.A.I., P.S.D.A., ecc...);
- L'ampliamento di cui al comma 1 art. 4 deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente;
- con riferimento alle possibilità previste dall'art. 6 "Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente" della suddetta legge, essendo in corso di definizione la variante generale al vigente P.R.G. ed essendo la materia trattata in modo esaustiva nello strumento in revisione, al fine di non vanificare le linee guida dello strumento urbanistico medesimo e dello schema Struttural-Strategico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2004, si specifica che tale norma viene recepita con le seguenti limitazioni:
- Al fine di promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici **nel medesimo posto**, aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale realizzati anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori." "Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 6, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione nel medesimo posto che prevedano aumenti fino al 35% della superficie utile esistente a condizione che risultino utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia che possono essere riassunti nelle seguenti categorie: - utilizzo di materiali di costruzione riciclabili e biocompatibili certificati; - corretta esposizione dell'edificio in riferimento all'irraggiamento solare e al ricambio d'aria; - utilizzo di sistemi passivi di riscaldamento e raffrescamento; - utilizzo di sistemi di risparmio idrico ed energetico; e che sia previsto l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di classi energetiche dell'edificio comunque non inferiore alla classe B." Gli incrementi di superficie di cui al comma 2 dell'art. 6 della presente L. R. non possono derogare da norme nazionali in merito a distanze ed altezze, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 del DM 1444/68 e ss. mm. ii.; Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, previo reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi legati alle unità immobiliari con vincolo pertinenziale risultante

da atto pubblico registrato e posti ad una distanza non superiore a 250 metri; gli ampliamenti di cui all'art. 6 comma 10 non si cumulano con gli ampliamenti, sui medesimi edifici, eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali.

- Che con delibera n. 5 del 23.02.2010 è stato precisato altresì che gli interventi di cui all'art. 4 della LR 16/09, per edifici ultimati alla data del 31.03.2009, devono intendersi anche gli edifici realizzati in base a legittimo titolo abilitativo, nei quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, compreso la diversa distribuzione interna, rifacimento tetto e aperture esterne, o altri che comunque non comportino in alcun modo variazione di sagoma o delle destinazioni d'uso assentite;
- Che a termini dell'art. 15 della L. R. 16/09, gli "Interventi per favorire l'installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabili" non concorrono a formare superficie come stabilito al comma 1, salvo quanto previsto al successivo comma 2 del medesimo art. 15.
- Che il comune, ai sensi dell'art. 10 della L. R. 16/09, istituisce l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 4 e 6 della medesima L. R. 16/09 e lo aggiorna al fine di evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti;
- Che, dopo aver verificato lo stato di attuazione della predetta norma, l'Amministrazione Comunale ritiene di dover procedere, nell'interesse della città, alla modifica della Tav. 14 allegata alla delibera di recepimento, per consentire anche nella parte centrale del capoluogo l'utilizzo della normativa di cui alla L.R. n. 16/09 e non precludere quindi le possibilità di recupero offerte da detta normativa nella parte centrale del Capoluogo;
- Atteso che l'inclusione della zona centrale del capoluogo ai benefici della normativa di cui alla L.R. n. 16/09 (Piano Casa) sconterebbe della inapplicabilità dei benefici stessi per l'effetto del D.M. 1444/68, ravvisata inoltre, in considerazione delle sentenze del Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, (sentenza n. 130/2008 e 131/2008) e della giurisprudenza consolidata in materia regolamentare contrastante con il D. M. n. 1444/1968, la necessità di adottare provvedimenti risolutivi alle problematiche che ostano la maggior parte degli interventi edilizi nel capoluogo e che detti motivi ostativi potrebbero essere rimossi mediante la contestuale redazione di piani di recupero come già perimetrati nel vigente P.R.G.;
- Atteso altresì che le attività necessarie sono affidate al dirigente del settore urbanistica, precisando che il medesimo dirigente anche in relazione al reperimento delle ulteriori risorse finanziarie necessarie valuterà l'opportunità/necessità di costituire all'interno del settore IV un gruppo di progettazione, assumendo le conseguenti Determinazioni;
- Dato atto che il costo della progettazione urbanistica, in caso di affidamento a progettista esterno, ammonterebbe complessivamente a €. 190.438,74, calcolato con le modalità di cui alla tariffa professionale (L. n. 143/49 e s. m. i.), come risultante da prospetto elaborato dal Dirigente del settore urbanistica, allegato agli atti della presente Deliberazione;

Visto il D.M. 1444/68;

Vista la L.R. N. 18/83 nel testo vigente;

Vista la L.R. n. 16 del 19.08.09;

Visto il vigente P.R.G. e le relative N.T.A.;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione, da riportare nel solo originale della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 – comma 6 – dello Statuto comunale.

Visto l'esito della votazione di cui innanzi;

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce la motivazione ai sensi della L. n. 241/90 nel testo in vigore;
- 2) Di modificare la Delibera di C.C. n. 5 del 23.02.2010 nella parte in cui esclude l'area centrale del capoluogo campita in giallo sulla tav. n. 14 del vigente P.R.G. "individuazione edifici e delimitazione zone escluse", includendo la parte centrale del capoluogo (zona B1-B2-B5) così come da modifica apportata dalla Tav. n. 14/1 (allegato A) in sostituzione della Tav. n. 14 allegata alla delibera di C.C. n. 5/2010, di includere nell'applicazione dei benefici del piano casa anche gli edifici isolati individuati e censiti nella tav. (A) ad eccezione di quelli che risultano vincolati con specifico decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- 3) Di dare atto che la validità temporale della disciplina di cui alla L.R. n. 16/09, così come stabilito dall'art. 12 comma 1 resta quella decorrente dalla delibera di C.C. n. 5 del 23.02.2010 di recepimento della L.R. n. 16/09, fatto salvo eventuali proroghe che saranno promulgate da Legge Regionale o Statale;
- 4) Fornire al Dirigente del IV° Settore, per i motivi espressi in narrativa, Atto di indirizzo affinché avvii le procedure per la redazione dei piani di recupero relativi alle Zone "B" del vigente P.R.G.;
- 5) Dare mandato al medesimo Dirigente del IV Settore per tutti gli atti connessi e conseguenti il presente provvedimento, precisando che il medesimo dirigente anche in relazione al reperimento di eventuali ulteriori risorse finanziarie necessarie valuterà l'opportunità/necessità di costituire all'interno del settore IV° un gruppo di progettazione, assumendo le conseguenti Determinazioni, come meglio precisato in narrativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che appare necessaria ed opportuna l'adozione di immediati provvedimenti amministrativi;

Il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata eseguibilità.

L'esito della votazione per alzata di mano è il seguente:

Consiglieri presenti n. 9;

Assenti n. 8 (Ginoble, Frattari, Tacchetti, De Vincentiis, D'Elpidio, Di Pasquale, Foglia, Bianchini);

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Caporaletti)

DELIBERA altresì

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente f.to Di Marco Nicola

> II SEGRETARIO GENERALE f.to DOTT. VINCENZO BENASSAI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-12-2011, ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Roseto degli Abruzzi, il 05-12-2011

IL SEGRETARIO GENERALE F.TO DOTT. VINCENZO BENASSAI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità é divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal 25-11-2011:

IL SEGRETARIO GENERALE F.TO DOTT. VINCENZO BENASSAI

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n, 445, io sottoscritto

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Roseto degli Abruzzi, il 13-05-2013

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. VINCENZO BENASSAI